



**STATUTO SOCIALE  
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.I.T.A. (Nucleo Operativo  
Italiano Tutela Animali) - ONLUS**

**Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

1) E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "**N.O.I.T.A. (Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali)**" (di seguito "Associazione"), che assume la forma giuridica di ONLUS.

2) L'Associazione ha sede legale in Trapani.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta. Vigè l'obbligo di utilizzare in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Il Comitato direttivo, con semplice delibera, potrà stabilire altrove purché sul territorio italiano l'apertura e la chiusura di unità locali, delegazioni ed uffici distaccati che saranno dotati di autonomia organizzativa, gestionale per la normale amministrazione non in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

L'associazione si avvale di delegati e vice delegati per ogni provincia che formano una sezione composta da almeno cinque persone, e di delegati e vice delegati per ogni regione che formano una sezione composta da almeno venti persone.

3) L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche indiretto.

4) Tutte le iniziative straordinarie dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo Nazionale.

5) L'associazione fa uso, come suo simbolo, di un logo rotondo nel quale è rappresentata un'aquila bianca in primo piano; sul bordo circolare del logo vi è riprodotto, con caratteri maiuscoli bianchi il nome dell'associazione assieme all'acronimo N.O.I.T.A. scritto in basso al centro con caratteri maiuscoli verdi.

Il logo è allegato al presente statuto sub "A" e potrà essere modificato con delibera del comitato direttivo.

**Art. 2 - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**

1. L'Associazione persegue finalità, con esclusivo fine di solidarietà sociale, nell'ambito della tutela

e valorizzazione della natura e dell'ambiente, si batte per l'abolizione di ogni forma di sfruttamento

e violenza sugli animali oltre che per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale

nel suo complesso.

L'Associazione vuole portare il proprio contributo per un mondo migliore, più sano e più umano,

per una medicina non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria più

efficiente, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi.

### **Art. 3 - ATTIVITÀ**

A tal fine l'Associazione pone in essere, in attuazione dello scopo sociale di cui al primo punto, le seguenti attività:

2. Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela

e nel loro perseguimento;

3. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat, anche tramite proprie guardie al fine di reprimere i reati previsti dalla normativa vigente;

4. Provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;

5. Gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;

6. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;

7. Svolgere un'educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;

8. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto e una sana convivenza fra uomini e animali;

9. Promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla legge;

10. Organizzare conferenze e congressi medicoscientifici pubblicandone e divulgandone gli atti;

11. Svolgere tutte quelle attività sportive, culturali, economiche atte a migliorare e facilitare il compito dei propri Soci e l'attuazione delle finalità dell'Organizzazione;

12. Promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e di specializzazione;

13. Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;

14. Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;

15. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali;

16. Contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, compresa la tutela della fauna minacciata da caccia e pesca, servendosi per la vigilanza anche di proprie guardie;

17. Assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia e zoofilia,

tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Organizzazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici.

#### **Art. 4 - NORME DI DISCIPLINA**

1) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi della legge n. 266 dell'11/8/1991, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, delle leggi Statali, Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed esclude ogni fine di lucro.

#### **Art. 5 - STATUTO**

1) L'Assemblea delibera le modifiche allo Statuto o l'introduzione di uno nuovo. Esso fissa le regole fondamentali di organizzazione dell'Associazione.

2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci.

3) Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative modifiche sono deliberate in Assemblea straordinaria, convocata mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della convocazione. La variazione dello Statuto deve essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e ai Soci deve essere comunicata la proposta di variazione. L'Assemblea, in prima convocazione, è costituita validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita con qualunque numero di Soci presenti e delibera con la speciale maggioranza di due terzi dei presenti. Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi del Codice Civile.

4) L'Assemblea delibera anche il Regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari.

#### **Art. 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE e ADESIONE**

1) L'Associazione è aperta a tutti coloro che, persone fisiche, siano interessati e, mossi da spirito di solidarietà, ne condividano gli obiettivi, le finalità e gli ideali. Sono soci dell'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che fanno richiesta di ammissione al Comitato Direttivo. Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione di propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed il Regolamento - devono presentare in forma scritta al Comitato Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota di iscrizione.

2) I soci vengono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci giovanili;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci Sostenitori o Donatori;
- e) Soci Straordinari;
- f) Soci benemeriti.

Il numero dei soci è illimitato.

3) Tutti i Soci prestano la loro attività gratuitamente.

4) Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno deve essere animato

da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza. Il Socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione; l'esclusione è deliberata a maggioranza dal Comitato Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'amministrazione.

#### **Art. 7 - SOCI FONDATORI**

1) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

#### **Art. 8 - SOCI GIOVANILI**

1) Sono soci giovanili i minorenni. Essi non hanno diritto di voto e versano una quota associativa inferiore a quella dei Soci Ordinari, stabilita dal Consiglio Direttivo e devono essere autorizzati dai Genitori o dai Legali Tutori.

2) La qualità di socio giovanile si perde con il raggiungimento della maggiore età. In tale ultimo caso il socio divenuto maggiorenne può acquisire la qualifica di Socio ordinario, alle condizioni stabilite per tale categoria di soci.

#### **Art. 9 - SOCI ORDINARI**

1) Sono soci ordinari tutti coloro che hanno richiesto di far parte dell'associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea sei Soci.

#### **Art. 10 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI**

##### **SOCI SOSTENITORI O DONATORI**

1) Sono soci Sostenitori o Donatori coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito "Libro Soci Sostenitori".

##### **SOCI STRAORDINARI**

2) Sono soci straordinari tutti coloro che, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Tale categoria di Associati, ha diritto al potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, sia per essere convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito "Libro Soci Straordinari".

##### **SOCI BENEMERITI**

3) Sono soci Benemeriti quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

### **Art. 11 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1) I Soci, ad eccezione di quelli giovanili e Sostenitori/donatori, godono dell'elettorato attivo e passivo ai fini dell'elezione e della composizione delle cariche Sociali.

### **Art. 12 - CAUSE E CRITERI DI ESCLUSIONE**

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- **recesso**, comunicato per iscritto al Comitato Direttivo. Esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- **morte**;
- **esclusione**, deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di comportamenti che siano contrari alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi ed in genere in caso di inadempienza degli obblighi che derivano dalla legge e dallo Statuto, ovvero in caso di comportamenti denigratori nei confronti dell'Associazione, dei suoi organismi e degli associati, oppure, ancora, a causa dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva.

### **Art. 13 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

1) I Soci hanno diritto:

- all'informazione ed al controllo sanciti dalle leggi e dallo statuto.
- ad accedere alle cariche sociali;
- a partecipare alle assemblee con voto deliberante;
- a verificare la contabilità e i verbali;
- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi assegnati all'interno dell'associazione, purché le stesse siano documentate ed approvate dall'Assemblea. Fermo rimanendo che le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, personali e spontanee.

2) I Soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa, il cui ammontare in ogni caso sarà determinato dall'Assemblea di anno in anno, entro il mese di Gennaio;
- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere le attività preventivamente concordate e prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

In ogni caso si precisa che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati dall'Organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità verso terzi. Gli associati non in regola con il pagamento del contributo non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle

cariche sociali.

#### **Art. 14 - ORGANI SOCIALI**

- 1) L'Associazione è strutturata secondo criteri di democraticità.
- 2) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo Nazionale, il Presidente Nazionale, il Segretario ed il Collegio dei Revisori.
- 3) Tutte le cariche sociali durano cinque anni e sono elettive, volontarie e gratuite. Le cariche possono essere riconfermate.

#### **Art.15 – INCOMPATIBILITÀ**

- 1) Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti di aziende con le quali l'Associazione ha in corso una convenzione, i soci giovanili e soggetti non soci.

#### **Art.16 – ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci, esclusi i soci giovanili. Ogni associato ha diritto ad un voto.  
Il Presidente del Comitato Direttivo svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea. Il segretario eletto dal Comitato Direttivo svolge anche le funzioni di segretario dell'assemblea. Qualora ciò non sia possibile, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario per la singola seduta.
- 2) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Viene convocata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, affisso presso tutte le sedi e le Unità di Raccolta. Contestualmente viene inviato tramite newsletter alle e-mail (anche di posta certificata, se in possesso dei ricevimenti) dei Soci, contenente l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data di convocazione. In ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega conferita ad altro socio effettivo. In seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, anche per delega. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri due Soci.

#### **Art. 17 - MODALITÀ DI VOTO**

- 1) L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti, i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Fanno eccezione le votazioni che in base al presente Statuto richiedono maggioranze diverse.
- 2) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell'Associazione, presso la sede legale, ogni Socio ha diritto di farne richiesta alla segreteria per la consultazione.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- eleggere i membri del Comitato Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal Comitato Direttivo e le relative

modifiche;

- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- ratificare, ove richiesto, le delibere del Comitato Direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con le maggioranze e le modalità previste dal codice civile.

#### **Art. 18 - PRESIDENTE NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE**

1) Il Presidente Nazionale dell'Associazione presiede il Comitato Direttivo ed è eletto dai membri del medesimo a maggioranza dei voti dei presenti. Come tutte le cariche elettive, esso dura in carica cinque anni.

#### **Art. 19 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE**

1) Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Presiede il Comitato Direttivo e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale del Comitato Direttivo e ne cura la custodia presso la sede legale.

2) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente più anziano di età del comitato direttivo.

#### **Art. 20 - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE**

1) Il Comitato Direttivo è composto da:

- un minimo di tre, ed un massimo di cinque, Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

2) In caso di vacanza della carica, per qualunque causa, al consigliere decaduto subentra il primo dei non eletti.

3) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

4) Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, oltre al Presidente, almeno tre componenti. Il Comitato Direttivo sceglie tra i propri componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- elaborare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere al suo interno il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente;
- nominare il segretario al suo interno;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

#### **Art.21 - COLLEGIO DEI REVISORI**

1) Il collegio dei revisori, eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza. I primi tre eletti assumono la carica di Sindaco effettivo, gli altri due di supplente. Al momento dell'insediamento i tre eleggono al loro interno il Presidente. Essi hanno l'obbligo di visionare i bilanci annuali e verificare che le spese siano congrue e giustificate, esercitando i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio dei Revisori agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata sul controllo esercitato sulla gestione e sul bilancio di esercizio.

#### **Art. 22 - SEGRETARIO**

Il Segretario eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno a maggioranza dei voti, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea e comitato direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché della conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

#### **Art. 23 - LE RISORSE ECONOMICHE**

1) Le risorse economiche, utili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali, traggono origine da:

- quota di iscrizione e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;



- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte di Presidente e Segretario.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l'attività dell'Associazione. Tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

#### **Art.24 - BENI**

1) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili; i beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni mobili registrati ed i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è consultabile in sede.

2) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Questi devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art.25 - LIBERALITÀ**

1) Il Comitato Direttivo potrà accettare erogazioni liberali in denaro, donazioni, lasciti testamentari, con beneficio d'inventario, deliberando sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2) Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e compie i relativi atti giuridici. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e il Comitato Direttivo delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

#### **Art.26 - ESTINZIONE**

1) In caso di scioglimento o cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea con le maggioranze e le modalità stabilite dal codice civile.

#### **Art. 27 - BILANCIO**

1) I documenti dell'Associazione sono annuali (anno solare) e decorrono dal giorno un gennaio duemilasedici; il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2) Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono elaborati dal Comitato Direttivo. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono controllati dal Collegio dei Sindaci eletto dall'Assemblea.

3) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

4) Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'organizzazione trenta giorni prima dell'Assemblea annuale e sono consultabili dai Soci. Entrambi sono approvati dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti con votazione che da prendersi entro il 30 novembre (per il bilancio preventivo) ed il 30 aprile (per il bilancio consuntivo).

Nella deliberazione di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti.

#### **Art. 28 - CONVENZIONI**

1) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente: il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione di ogni convenzione.

#### **Art. 29 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

1) L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti della legge 266 del 1991. I rapporti tra organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge, con apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I dipendenti sono assicurati, a norma di legge, contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomi e consulenti. I rapporti con collaboratori e consulenti sono disciplinati dalla legge. I collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 30 - RESPONSABILITA'**

- 1) I Soci sono assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge 266 del 1991.
- 2) L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 3) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

#### **Art. 31 - RINVIO**

1) Per tutto quanto non indicato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Regolamento Sociale o, in mancanza, la normativa di legge in materia.

Enrico Rizzi

Culcasi Monia

Giuseppina Daniela Di Dio

Giuseppe Levante Notaio vi è l'impronta del Sigillo

